

SEMPRE BOLLO ART 26
COMP. 4 D.L. 03/08/2018
n° 105

**ASSOCIAZIONE "INCONTRO" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
CAPRIVA DEL FRIULI**

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Il giorno **05 agosto 2024** alle ore 09:30 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sala comunale di Borgo "Centa" a Capriva del Friuli, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "Incontro" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

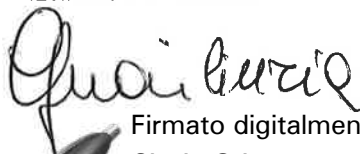
- 1) VARIAZIONE STATUTO ART. 3 (per garantire il diritto di voto ai minorenni);
- 2) VARIAZIONE STATUTO ART 7 (per variazione quorum);
- 3) ANALISI DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA DA RUNTS il 12/07/2024.

Sono presenti: la presidente GRION Cinzia, la vice presidente CIROI Fiorella, la segretaria BUTUSSI Ornella, e i consiglieri BREGANT Sandra, BRANDOLIN Romea, GRION Claudio, GRION Ruggero, GRUNTAR Paola, CUALBU Angelo nonché i soci aventi diritto di voto di cui si allegano le firme autografe.

La presidente dà lettura delle variazioni apportate allo statuto negli articoli sopra citati che vengono approvati all'unanimità dai presenti.

La riunione si conclude alle ore 10:30.

LA PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:

Cinzia Grion

Firmato il 08/08/2024 12:59

Seriale Certificato: 23569795

Valido dal 05/12/2023 al 05/12/2026

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

LA SEGRETARIA



REGISTRATO A GORIZIA il **06 AGO. 2024**
al n. **305** Vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro **..... (esente)**

Il Funzionario Tributario,
Majda Nemes
* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORARO

1
Allegato
REGISTRATO A CURA II 0-5.400.2024
al n. 305 serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

Il Funzionario Tributario
Majda Klemše
* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORARO

Quarini Enrico

Cera Giulio

Brandolini Roberto Modica

Perazzati Claudio

fr. Ch

Pini Rino

Leandro Preparati

Borselli Anna

Battistone Nobile

Quaranta Paolo

Mario Paolo Toller

Luis Luigi

Amel Fulvio

Luigi Angelo

Stur

Phara Siro

Enrico Oreste

ESENTE BOLLO
ART. 26 COMMA 1
D.L. 03/08/2018
n° 105

2
Allegato
REGISTRO AGRICOLA 06 AGO, 2024
al n. 305 serie S Atti Privati
Liquidati Euro

Il Funzionario Tributario
Molda/Memmo
* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORARO

Associazione "Incontro" Organizzazione di Volontariato

CAPRIVA DEL FRIULI

(Associazione Incontro O.d.V.)

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del D.LGS 117/2017, del Codice Civile e della normativa speciale in materia, l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Incontro Organizzazione di Volontariato", nel seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Capriva del Friuli (GO), via Preval 3 e ha durata illimitata.

L'Associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o il relativo acronimo "O.d.V".

ART. 2 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone bisognose, mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17.

Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione, che vengono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'Associazione:

= promuove l'accesso ai servizi sociali per far conoscere e sollecitare gli interventi legislativi ed operativi da parte delle competenti autorità che soddisfino le esigenze delle persone bisognose e che ne eliminino almeno in parte il problema dell'isolamento e l'emarginazione promovendo le necessarie modificazioni di servizi destinati a tutti i cittadini:

= realizza trasporti semplici nelle strutture ospedaliere per le persone che vengano a trovarsi in stato di precarietà;

= fornisce in comodato d'uso presidi sanitari per raggiungere la piena autonomia personale;

= programma incontri ed iniziative ricreative e culturali per le persone sole ed in età avanzata;

= riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari, l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs.117/17.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i seguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART. 3 - GLI ASSOCIATI

Possono essere associati coloro abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti, i soci minorenni hanno il diritto di voto ma sarà esplicitato dal genitore o tutore legale.

La qualità di associato si acquisisce con la formale approvazione della domanda da parte dell'Organo di amministrazione, l'associato ha il dovere di provvedere al versamento della quota sociale, il cui importo è determinato dall'Organo di Amministrazione.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato dall'Organo di amministrazione e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Chi ha proposto la domanda di ammissione non accolta può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sul rigetto si pronunci l'Assemblea.

L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'associato svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Non possono essere associati i dipendenti dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso dell'associato;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;

d) radiazione;

e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di lavoro dipendente fra il soggetto e l'Associazione.

Il numero degli Associati, in ogni caso, non può essere inferiore al numero stabilito dalle legge.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- * alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- * al godimento dell'elettorato attivo e passivo;
- * ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- * al libero accesso (nel rispetto degli orari) alla sede dell'Associazione;
- * a partecipare alle assemblee dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi presso la sede dell'Associazione, con preavviso di almeno due giorni, esclusi festivi e prefestivi.

Gli associati hanno il dovere di:

- * osservare lo Statuto dell'Associazione;
- * collaborare con l'Associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- * evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale all'Associazione.

ART. 5 - VOLONTARI

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non deve essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati:
- b) l'Organo di Amministrazione:
- c) l'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni di legge:
- d) il revisore legale dei conti, ricorrendo le condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali (salvo per quanto riguarda i componenti dell'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, 2 comma C.C.) sono gratuite, ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro degli Associati, che siano in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

Hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile. Essa è convocata dal presidente su deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica, ovvero con raccomandata a mano, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'associato può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un associato non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni allo Statuto (ex Art. 21 co. 2 C.C.);
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure dell'Organo di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri o di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto o dall'Organo di controllo.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

ART. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione può essere formato da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti, per il mandato esecutivo di quattro anni, dall'Assemblea degli associati, gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Organo di Amministrazione può, inoltre essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso o su richiesta dell'Organo di controllo, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.

Compete all'Organo di Amministrazione:

- c) adottare il bilancio di esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi;

e) proporre le modifiche allo Statuto:

f) deliberare su quanto altro è indicato nel presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione al proprio interno nella seduta di insediamento.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali, ne tutela gli interessi, ne fa rispettare le norme statutarie e i regolamenti, convoca e presiede le adunanze dell'Organo di Amministrazione, adotta i provvedimenti d'urgenza riferendone alla prima riunione dell'Organo di Amministrazione.

Spetta inoltre al Presidente curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione, coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari.

ART.10 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le funzioni ed esercita i poteri eventualmente delegatigli dall'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce svolgendone tutte le funzioni.

ART. 11 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

Compete al Segretario Tesoriere:

a) la tenuta dei libri sociali:

b) la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali:

c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione:

d) la tenuta dei rapporti con l'Organo di controllo e/o col revisore dei conti:

e) la gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione:

f) il controllo del sistema amministrativo-contabile dell'Associazione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

ART.12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 commi 6,7 e 8 del D.Lgs 117/2017.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

ART.13 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31, comma 1, D,Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

ART.14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e da eventuali avanzi netti di gestione:
- b) le quote associative:
- c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione:
- d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività:
- e) ogni tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017:
- f) contributi pubblici e privati:
- g) rimborsi da convenzioni:
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzate dall'Associazione in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3, nel rispetto alle deliberazioni e direttive impartite dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.15 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13, co. 1 e 2 e dall'art. 1 co. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

ART.16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità di convocazione previste dall'art. 7, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, l'estinzione o la cessazione dell'Associazione per volontà dei soci, viene deliberato dall'assemblea Straordinaria dei soci della sezione, con le modalità di convocazione previste dall'art. 7, con la partecipazione, diretta o a mezzo delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

ART.18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (codice del terzo settore) e in quanto compatibile dalla normativa vigente.